

# Centro Studi Tributari



*Euroconsult sas*

Sede: Via degli Artigiani 8/F - 35042 Este (PD)  
Tel. 0429-603436 Fax 0429-611638  
E-MAIL: info@csteuroconsult.com

*Mandolo rag. Alessandro*

COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**Circolare mensile  
Luglio 2017**

## ***SUPPLEMENTO***

### ***Speciale imprese minori***

### LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA IN VIGORE DAL 2017

A decorrere dal 1° gennaio 2017, le imprese che applicano il regime contabile semplificato devono determinare il reddito con il criterio di cassa e non più con quello della competenza.

Tale innovazione, nata per cercare di facilitare i contribuenti (non si pagano le imposte sulle somme non incassate), ha determinato una piccola rivoluzione a livello operativo. L’Agenzia delle entrate ha chiarito alcuni dubbi con l’emanazione della **circolare n. 11/E/2017**, ma restano ancora alcune aree di incertezza.

Va innanzitutto detto che è ormai chiaro che il regime non è di “cassa pura”, nel senso che taluni elementi di reddito rilevano ancora con il criterio della competenza; si tratta, in sostanza, di un regime misto.

In secondo luogo, appare importante comprendere la scelta di fondo che si vuole effettuare: infatti, appare possibile impostare la contabilità secondo due differenti modalità:

- con il meccanismo di cassa puro, che richiede la conoscenza della data esatta di incasso e pagamento di talune poste;
- con un meccanismo di cassa “fittizio”, che fa coincidere il presunto momento di incasso e pagamento con quello della annotazione contabile degli elementi di reddito sui libri Iva.

Tale secondo metodo appare quello di gran lunga preferito dagli operatori, in quanto permette di evitare la tenuta di qualsiasi prima nota di natura finanziaria, spesso non congegnale con soggetti di piccole dimensioni.

Nella tabella che segue riassumiamo i principali caratteri del regime, al fine di concertare le migliori strategie in vista della gestione contabile e fiscale degli ultimi mesi del corrente anno 2017.

<b>Soggetti interessati</b>	Tutte le imprese che adottano il regime semplificato, quindi quelle che hanno realizzato, nel 2016, un ammontare di ricavi non superiore a: <ul style="list-style-type: none"><li>• 400.000 euro, per le attività di prestazione di servizi;</li><li>• 700.000 euro, per le altre attività</li></ul>
<b>Caratteristiche del regime</b>	Il nuovo regime di determinazione del reddito per i soggetti semplificati è di natura mista, vale a dire che: <ul style="list-style-type: none"><li>• è generalmente improntato al regime di cassa, specialmente per i ricavi ed i costi tipici dell’attività;</li><li>• è caratterizzato dalla presenza di alcuni elementi di reddito che rilevano per competenza</li></ul>

supporto contabile del regime	IMPOSTAZIONE DI CASSA VERA E PROPRIA	<p>Può essere impostato secondo due differenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• censimento dell'incasso e del pagamento di tutti gli elementi, con la conseguente necessità di tenuta di una prima nota dettagliata (si potranno annotare le movimentazioni su appositi registri degli incassi e pagamenti, ovvero integrare i libri Iva con dette movimentazioni);</li> <li>• censimento dei soli ricavi non incassati e delle sole spese non pagate alla data di chiusura dell'esercizio (si integreranno i registri Iva con la elencazione delle movimentazioni "sospese"). Per tale modalità sono previste regole speciali per i soggetti che certificano gli incassi senza emissione della fattura, come ad esempio capita per i commercianti al dettaglio.</li> </ul> <p>Tale impostazione è adatta per i soggetti che manifestano ampi sfasamenti temporali tra la data di emissione dei documenti e quella dell'incasso; il beneficio del rinvio della tassazione, pertanto, è giustificato dall'appesantimento delle maggiori rilevazioni contabili.</p> <p>Si ricorda, che il criterio presuppone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli assegni bancari o circolari: la rilevanza al momento della consegna del titolo;</li> <li>• per i bonifici: la rilevanza al momento della disponibilità delle somme per il prestatore e al momento dell'effettuazione per il disponente;</li> <li>• per le carte di credito o di debito: la rilevanza al momento dell'utilizzo</li> </ul>	
	IMPOSTAZIONE DI CASSA FITTIZIA	<p>Il Legislatore concede ai contribuenti la possibilità di manifestare una opzione, vincolante per almeno un triennio, secondo la quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non è necessario censire le movimentazioni finanziarie di incasso e pagamento;</li> <li>• si presume che l'incasso e il pagamento coincidano con il momento di registrazione delle fatture emesse e di acquisto sui libri Iva.</li> </ul> <p>In tal modo, non si riscontra un grande cambiamento nelle abitudini contabili dei contribuenti ma, ovviamente, non si riesce a beneficiare del rinvio della tassazione dei ricavi già prodotti, ma non ancora incassati.</p> <p>Questa impostazione è adatta ai soggetti che manifestano un lieve differimento temporale tra l'emissione della fattura e la data di incasso.</p> <p>In linea di principio, si ritiene che questo metodo sarà quello maggiormente utilizzato dagli operatori.</p> <p>L'agenzia delle entrate ha specificato che questo metodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si rende obbligatorio per i soggetti che applicano regimi speciali Iva (regime del margine, agenzie di viaggio, etc.) ovvero adottano il metodo della ventilazione dei corrispettivi Iva;</li> <li>• è invece precluso per i soggetti che effettuano operazioni fuori campo Iva e che non sono tenuti agli adempimenti contabili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (residenti in Livigno e Campione d'Italia)</li> </ul>	
Rilevanza dei componenti positivi	CASSA VERA E PROPRIA	<p>Per i soggetti che scelgono di applicare il criterio di cassa vero e proprio, si dovrà avere rilevanza alle sole poste incassate relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ricavi (a prescindere dal fatto che le somme introitate siano a titolo di acconto);</li> <li>• dividendi;</li> <li>• interessi attivi</li> </ul>	
		Ricavi da cessione di beni e prestazione di servizi (compresi gli acconti)	Cassa
		Dividendi	Cassa
		Interessi attivi (anche di mora)	Cassa
		Proventi derivanti da immobili strumentali (esempio, affitto di un negozio o di un capannone)	Cassa

		Plusvalenze e sopravvenienze attive connesse allo storno o integrazione di componenti che sono state tassate per cassa	Cassa
		Proventi dell'attività di agriturismo	Cassa
		Ricavi da assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa	Competenza (anno di assegnazione o destinazione del bene)
		Proventi derivanti da immobili patrimonio (esempio, affitto di un appartamento contabilizzato tra le immobilizzazioni)	Competenza
		Plusvalenze e sopravvenienze attive "ordinarie", quindi non connesse allo storno o integrazione di componenti che sono state tassate per cassa. <b>NB:</b> non è stata fornita alcuna precisazione in merito alla possibilità di rateizzare le plusvalenze in 5 anni, né alle modalità di tassazione delle quote di plusvalenze rateizzate sino al 2016, che dovrebbero continuare con il ritmo naturale	Competenza
		Proventi forfetari derivanti dallo svolgimento di attività agricole connesse	Competenza
		Rimanenze finali dal 2017	Non esistono più
	<b>CASSA FITTIZIA</b>	<p>I soggetti che optano per il criterio fittizio, invece, tasseranno i ricavi corrispondenti alle fatture emesse annotate sui libri Iva.</p> <p>Così, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>una fattura per cessione di beni, consegnati con DDT nel dicembre 2017, potrà essere annotata entro il 15 di gennaio 2018, e rappresenterà ricavo per tale anno;</li> <li>una fattura immediata per cessione di beni del dicembre 2017, sarà annotata in tale mese e rappresenterà ricavo per il 2017, anche se venisse incassata nel mese di febbraio 2018</li> </ul>	
<b>Rilevanza dei componenti negativi</b> <b>Rilevanza dei componenti negativi</b>	<b>CASSA VERA E PROPRIA</b>	Per i soggetti che attribuiscono rilevanza alle movimentazioni finanziarie, rilevano (se materialmente pagate) le spese per gli acquisti di merci destinate alla rivendita, di beni impiegati nel processo produttivo, di beni incorporati nei servizi, utenze, materiali di consumo, spese condominiali, imposte comunali deducibili, assicurazioni e interessi passivi. In definitiva, si tratta di tutte le spese tranne quelle per le quali si sono introdotte delle deroghe a livello legislativo	
		Minusvalenze e sopravvenienze passive connesse allo storno o integrazione di componenti che sono state dedotte per cassa	Cassa
		Spese per manutenzione ordinaria NB: nessuna precisazione è stata fornita in merito alla deduzione delle eccedenze di manutenzioni evidenziate sino al 2016, che dovrebbero continuare a dedursi per quote costanti	Cassa, nei limiti della quota del 5% del valore dei beni ammortizzabili al 01-01
		Spese di rappresentanza	Cassa, nei limiti dell'articolo 108 del Tuir
	<b>VE RA</b>	Spese di pubblicità	Cassa
	Spese di ricerca di base e applicata	Cassa	

		Oneri fiscali e contributivi	Cassa
		Interessi passivi di mora	Cassa
		Minusvalenze e sopravvenienze passive "ordinarie", quindi non connesse allo storno o integrazione di componenti che sono state dedotte per cassa.	Competenza
		Quote di ammortamento di beni materiali e immateriali	Competenza
		Spese relative a più esercizi, con utilità pluriennale	Competenza
		Canoni di leasing	Competenza
		Perdite di beni	Competenza
		Perdite su crediti relative ad annualità dal 2017 in avanti	Non si verificano, in quanto i ricavi non sono tassati se non incassati
		Perdite su crediti relative ad annualità sino al 2016, quando i ricavi erano tassati per competenza (questa precisazione non si rinviene nella circolare delle entrate)	Competenza
		Perdite su crediti relative a cessione di beni strumentali (questa precisazione non si rinviene nella circolare delle entrate)	Competenza
		Accantonamenti di quiescenza e previdenza	Competenza
		Costi del lavoro	Competenza
		Oneri di utilità sociale	Competenza
		Esistenze iniziali 2017 (si deducono tutte per intero le esistenze iniziali giacenti al 01-01-2017, posto che poi le rimanenze non hanno più alcun rilievo nel regime). Sono previsti dei palliativi nel caso si applichi il regime delle società di comodo (può essere il caso di una società di persone in regime di contabilità semplificata)	Competenza
	CASSA FITTIZIA	I soggetti che optano per l'adozione del regime di cassa con le regole della registrazione, presumono che il costo sia pagato al momento della registrazione della relativa fattura di acquisti	
<b>I termini per le annotazioni contabili</b>	<p>L'applicazione del regime impone di seguire le medesime tempistiche di registrazione delle fatture ai fini degli adempimenti Iva.</p> <p>In relazione alle operazioni non Iva, si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i componenti positivi o negativi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa secondo il principio di cassa devono essere registrati entro 60 giorni dal momento in cui si considera rilevante l'operazione, ossia dalla data dell'avvenuto incasso o pagamento;</li> <li>• i componenti positivi e negativi che non concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa (ad esempio gli ammortamenti, le spese per il personale dipendente, etc.), devono essere annotati nei registri Iva entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>Per chi applica il regime dell'incasso coincidente con la registrazione, è possibile differire l'annotazione delle fatture di acquisto di fine anno al successivo 2018, al fine di calibrare opportunamente il reddito.</p> <p>Si rammenta, tuttavia, che dal 2017 vige il principio in forza del quale si perde la possibilità di detrarre l'Iva sugli acquisti se l'annotazione della fattura non avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva del medesimo anno (vale a dire, per il 2017, entro il 30</p>		

	aprile 2018)
<b>L'obbligo di redazione dell'inventario</b>	<p>Non è stato chiarito se i soggetti che applicano il regime di cassa siano, o meno, tenuti alla redazione dell'inventario di magazzino, posto che le rimanenze non avranno più rilevanza reddituale nel nuovo sistema.</p> <p>In attesa di chiarimenti, tenuto anche conto della necessità di compilare i prospetti per gli studi di settore e/o per i nuovi indici di affidabilità fiscale, si consiglia di censire comunque il magazzino, quanto meno in termini di quantità, anche senza assegnare un valore</p>
<b>Prima applicazione del regime e salti di imposta</b>	<p>Poiché si attua un passaggio da un regime di competenza ad un regime di cassa, l'Agenzia delle entrate ha precisato che risulta necessario evitare salti di imposta o mancate deduzioni. In tal modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non dovranno essere tassati o dedotti componenti incassati o pagati dal 2017, se la loro tassazione o deduzione sia già avvenuta nel passato secondo il criterio di competenza (ad esempio, non dovrà essere tassato nel 2017 un incasso di una fattura emessa già tassata per competenza nel 2016);</li> <li>• dovranno essere tassati nel 2017 (o anni seguenti) i ricavi privi di manifestazione numeraria, se non già tassati negli anni precedenti (ad esempio, si è ricevuto un acconto nel 2016 per una fornitura avvenuta nel 2017);</li> <li>• potranno essere dedotti nel 2017 (o anni seguenti) i costi privi di manifestazione numeraria, se non già dedotti negli anni precedenti (ad esempio, si è versato un acconto nel 2016 a fronte di una fornitura avvenuta nel 2017);</li> <li>• potranno essere dedotti i costi privi di manifestazione numeraria, se non già dedotti negli anni precedenti, al momento di maturazione della competenza secondo le regole previgenti (ad esempio, si è versato un acconto nel 2016 per una prestazione di servizi ricevuta e conclusa nel 2018; il costo si deduce nel 2018).</li> </ul> <p>Al fine di monitorare queste poste sospese, le imprese dovranno redigere un apposito prospetto di raccordo tra l'aspetto finanziario e quello economico, da esibire all'Agenzia delle entrate in caso di controllo</p>
<b>Modalità per evitare il regime</b>	<p>Il soggetto che non intendesse applicare il nuovo regime per cassa dei semplificati, ha la possibilità di optare per l'applicazione della contabilità ordinaria.</p> <p>Tale scelta, ad oggi, appare conveniente per i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hanno rilevanti importi di rimanenze finali al 31 dicembre 2016 e temono che l'integrale imputazione a costo nel 2017 determini una situazione di perdita non sostenibile con il sistema (si pensi alle banche);</li> <li>• svolgono una attività per la quale è congenita l'esistenza di evidenti sfasamenti temporali tra la manifestazione dei ricavi ed il sostenimento dei costi. Per tali soggetti, infatti, le eventuali perdite fiscali evidenziate non sono ad oggi riportabili, con la conseguenza che ci si potrà trovare a pagare imposte su imponibili che non sono decrementati dai costi (questo capita per coloro che svolgono attività per le quali il sostenimento dei costi anticipa la realizzazione dei ricavi)</li> </ul>
<b>Passaggio dal regime di cassa al regime ordinario</b>	<p>Chi, una volta applicato per almeno un anno il regime di cassa, intende passare al regime ordinario, dovrà fare attenzione al fatto che sia necessario ricostruire l'ammontare dell'inventario.</p> <p>In tal senso, il valore delle rimanenze iniziali per la prima annualità di applicazione dell'ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sarà fiscalmente riconosciuto, nel caso in cui il costo di acquisto non sia stato dedotto perché non pagato in capo al semplificato (ovviamente, ciò non accade normalmente per coloro che applicano l'opzione per la coincidenza tra il momento della registrazione della</li> </ul>

fattura e quello del pagamento);

- non sarà fiscalmente riconosciuto nel caso in cui il costo sia già stato dedotto in capo al semplificato (in quanto materialmente pagato o perché applicato il criterio della coincidenza tra registrazione e pagamento).

In ogni caso, per la determinazione del costo medio delle rimanenze, si deve fare riferimento a tutte le merci acquistate nell'ultimo anno e non solo a quelle il cui costo non sia stato dedotto

Alla luce di quanto esposto in tabella, lo Studio sta valutando i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna posizione, al fine di scegliere l'impostazione contabile più adeguata alla clientela ed in grado di ottenere il miglior equilibrio tra adempimenti e benefici fiscali.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.